

Avviso di selezione per l'ammissione ai Percorsi di formazione destinati alla Specializzazione per il sostegno didattico degli alunni con disabilità (TFA) per docenti che abbiano già maturato un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti (articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2024 così come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164, n. 106 e Decreto Ministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 07 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

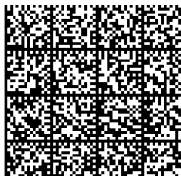
VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

INDIRE

Codice fiscale 80030350484

Posta elettronica certificata: indire@pec.it

Codice IPA: indire



VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 “*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106;

VISTO il Decreto Legge 9 settembre 2025, n. 127, recante “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164;

VISTO in particolare l’articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, così come modificato dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 con cui il legislatore ha disposto che *“Per sopperire all’attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2026, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”*;

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 19, comma I, del Decreto Legge n. 98 del 2011, al fine di attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all’articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di continuità all’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente soppressa;

PRESO ATTO che con Delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 20 dicembre 2024 è stato approvato lo Statuto di INDIRE pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il 23 dicembre 2024;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 04 luglio 2025 con la quale è stato rinnovato, per la durata di un quinquennio, il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE, a decorrere dal 01 novembre 2025;



RICHIAMATI gli artt. 2 e 3 dello Statuto di INDIRE che prevedono, tra i fini istituzionali dell'Istituto, "compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica" nonché la "(...) formazione in servizio del personale della scuola, in stretto raccordo con i processi di innovazione tecnologica, attraverso attività di accompagnamento e riqualificazione professionale sia in presenza sia in modalità e-learning";

DATO ATTO che INDIRE, fin dalla sua istituzione, accompagna l'evoluzione del sistema scolastico italiano investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola;

DATO ATTO altresì che INDIRE, ha inoltre tra le sue funzioni la ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche;

RICHIAMATO in particolare, l'art. 19, comma 1-bis, lett. b) del Decreto Legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 6 comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 che assegna ad INDIRE compiti correlati a formazione e aggiornamento del personale della scuola ivi compresa l'attivazione dei Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026 che ha disposto le "Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75 e al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 24 aprile 2025, n. 77 relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno attivati rispettivamente ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificati dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164";

VISTA la nota prot. n. 10212 del 23 febbraio 2026 con la quale è stata inviata al Ministero competente l'offerta formativa INDIRE TFA, art. 6, edizione 2026;

DATO ATTO che con nota prot. n. AODGOSV0069426 del 10.03.2026 - ns. prot. n. 13494/2026 del 11.03.2026 - il competente Ministero ha approvato le offerte formative proposte da INDIRE con espresso riguardo al numero di posti attivabili;

RICHIAMATO altresì il Decreto interministeriale n. 41 del 9.03.2026, con il quale è stata attribuita alle Università e all'INDIRE la facoltà di organizzare il completamento dei percorsi di specializzazione sul sostegno in un periodo di tempo non inferiore a tre mesi - anziché quattro mesi come stabilito dall'articolo 3 dei decreti nn. 75 e 77 del 24 aprile 2025;



DISPONE

L'avvio della procedura di selezione per l'ammissione ai Percorsi di formazione destinati alla Specializzazione per il sostegno didattico degli alunni con disabilità (TFA).

Ai sensi dell'allegato A del Decreto Ministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026 "Il docente specializzato per il sostegno possiede conoscenze e competenze che permettano di favorire un sistema inclusivo in cui i bambini, gli alunni e gli studenti con disabilità sono protagonisti dell'apprendimento relativamente alle capacità e alle potenzialità possedute. Assume la contitolarità della sezione/classe in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il docente specializzato si occupa delle attività educativo-didattiche attraverso le attività di sostegno alla sezione/classe al fine di favorire e promuovere il processo di inclusione degli alunni con disabilità. Offre la sua professionalità e competenza per apportare all'interno della sezione/classe un significativo contributo a supporto dell'azione educativo-didattica, secondo principi di corresponsabilità e di collegialità. A tal fine, possiede competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e dei bisogni formativi di ciascuno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del team docente/consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione".

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Il presente Avviso disciplina le modalità di iscrizione ai Percorsi per docenti che abbiano già maturato un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti (articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 così come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, n. 106 e Decreto Ministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026).
2. I posti complessivi attivabili sono pari a 10.800, come di seguito ripartiti:

Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria I grado	Scuola secondaria II grado	Totale
1.800	3.600	3.600	1.800	10.800

ARTICOLO 2 - DESTINATARI

1. L'offerta formativa di cui al presente Avviso è indirizzata ai docenti che negli otto anni precedenti all'attivazione dei percorsi di cui al novellato articolo 6, comma 2, del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, hanno svolto nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, **alla data del 31 agosto 2025**, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non



continuativi, sul medesimo grado di istruzione. Per “anno scolastico” si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno (art. 5 D.M. 75/2025).

2. Il docente potrà iscriversi al Percorso relativo allo stesso grado di istruzione in cui ha prestato servizio.
3. I docenti sono tenuti a verificare in autonomia il possesso del necessario titolo di accesso al Percorso per il quale presentano la domanda e ad allegare tutta la documentazione prescritta, pena la decadenza della domanda stessa.
4. Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai docenti hanno valore di autocertificazione. Tutti i docenti accedono alla selezione ed ai Percorsi con riserva. L'INDIRE effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione: detti controlli saranno comunque effettuati relativamente a tutte le dichiarazioni sostitutive. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all'art. 76 del sopra citato DPR n. 445/2000 che possono determinare l'esclusione dai Percorsi o la decadenza anche dall'eventuale titolo finale conseguito nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.

ARTICOLO 3 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. I Percorsi prevedono l'acquisizione di n. 40 (quaranta) Crediti Formativi afferenti al sistema degli ECTS (*European Credit Transfer System*). Ogni Credito corrisponde a 25 ore di attività, comprensive anche dell'eventuale studio individuale.
2. I Percorsi si svolgono in un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e si articolano in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e ai laboratori, questi ultimi diversificati per ciascun grado di istruzione e riferiti alle tematiche indicate nell'Allegato A al Decreto Ministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026.
3. Gli insegnamenti forniscono ai discenti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità.
4. Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10% delle ore previste per tali insegnamenti. Le attività di laboratorio sono **svolte esclusivamente in modalità sincrona** privilegiando modalità di apprendimento cooperativo e collaborativo, ricerca-azione, apprendimento metacognitivo, attraverso:
 - lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti, esperienze applicative in situazioni reali o simulate;
 - esperienze applicative relative ad attività formative nei settori disciplinari caratterizzanti la classe (gestione del gruppo-classe).
5. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10% sul totale delle attività.
6. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri Percorsi di studio accademici.
7. Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.



8. Le sedi di svolgimento degli esami al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, che si effettueranno esclusivamente in presenza, sono individuate da INDIRE che provvederà a darne tempestiva comunicazione sul sito istituzionale, nell'apposita sezione dedicata.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE

1. L'attività didattico-formativa dei Percorsi avrà inizio, presumibilmente, entro il mese di marzo 2026. INDIRE si riserva di posticipare l'inizio delle attività didattico-formative in caso di sopravvenute necessità o indicazioni ministeriali.

2. Gli insegnamenti potranno essere impartiti anche nei fine settimana e nei giorni festivi, nel rispetto del calendario didattico di INDIRE che verrà pubblicato successivamente al termine di invio delle candidature.

3. Sul sito dell'INDIRE, www.indire.it, nella sezione "Bandi di concorso" e nella sezione dedicata al "TFA, edizione 2026", saranno pubblicate tutte le informazioni utili ai corsisti per la partecipazione ai Percorsi.

4. I percorsi si concludono con l'esame finale che consiste in *"un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all'esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione"*.

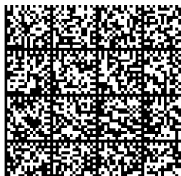
5. Le sedi di svolgimento degli esami finali che si sosterranno esclusivamente in presenza sono individuate da INDIRE che provvederà a darne tempestiva comunicazione sul sito istituzionale, nell'apposita sezione dedicata.

6. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, sarà effettuata tenendo conto delle indicazioni fornite dalla normativa vigente.

7. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione rilasciato dall'INDIRE che consiste in titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione.

8. Il rilascio del titolo di specializzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

- regolarità della posizione amministrativa (pagamenti di tutte le rate dovute);
- frequenza del 90% delle attività formative;
- superamento di tutti gli esami al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio;
- superamento dell'esame finale;
- caricamento sul sistema di gestione della carriera del corsista della richiesta di certificazione previo pagamento dell'imposta di bollo virtuale.



ARTICOLO 5 - COSTI

1. Il costo complessivo di iscrizione, frequenza e conferimento del titolo è pari ad Euro 1.316,00 (milletrecentosedici/00) da corrispondere mediante sistema di pagamento PagoPA, nelle modalità di seguito indicate. Detti importi sono comprensivi dei diritti di segreteria per la presentazione della domanda di ammissione, della quota di iscrizione e della marca da bollo virtuale di Euro 16,00 (sedici/00):

- I) Euro 116,00 (centosedici/00), di cui euro 100,00 riferiti ai diritti di segreteria per la presentazione della domanda di ammissione ed euro 16,00 relativi alla marca da bollo virtuale, da versarsi all'atto di presentazione della domanda, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20 marzo 2026. Detto importo NON è in alcun caso rimborsabile, anche qualora l'iscrizione non venisse perfezionata o il percorso formativo non venisse concluso;
- II) Euro 600,00 (seicento/00), da versarsi entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 7 del presente Avviso ai fini del perfezionamento dell'iscrizione;
- III) Euro 600,00 (seicento/00), da versarsi entro il 31 maggio 2026.

2. Si precisa che, a seguito del perfezionamento dell'iscrizione, le somme versate non sono in alcun caso rimborsabili salvo l'ipotesi di cui all'art. 8.

3. Per il pagamento della somma di cui al punto III potrà essere utilizzata la Carta del Docente.

4. I candidati con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/1992 o con un'invalidità pari o superiore al 66%, sono totalmente esonerati dal pagamento della quota di iscrizione al corso, ad esclusione delle somme di euro 100,00 riferiti ai diritti di segreteria per la presentazione della domanda di ammissione ed euro 16,00 relativi alla marca da bollo virtuale che dovranno essere regolarmente pagate. I candidati dovranno obbligatoriamente produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti di esonero nell'apposita sezione della procedura di iscrizione **tramite la piattaforma dedicata**, pena il mancato riconoscimento dell'esonero.

5. Sarà considerata valida unicamente la documentazione attestante l'esonero trasmessa nel periodo di vigenza dell'avviso di selezione. Non sarà considerata valida la documentazione trasmessa successivamente alla scadenza del termine della domanda di partecipazione o in forme diverse da quelle previste dal presente avviso (ad esempio via PEC o mail). Non sarà considerata altresì valida ai fini del diritto all'esonero la documentazione attestante la disabilità o l'invalidità intervenuta durante lo svolgimento dei Percorsi.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di partecipazione potrà essere presentata dalle ore 15:00 del giorno 13 marzo 2026 alle ore 13:00 del giorno 20 marzo 2026, attraverso la procedura telematica nella piattaforma dedicata: <https://tfa.indire.it/>.

La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, garantendo:

autenticazione personale attraverso SPID o registrazione manuale;



inoltro della domanda, dopo aver inserito tutti i dati richiesti e completato tutte le sezioni e allegato la documentazione richiesta;

invio della stessa esclusivamente in modalità telematica, mediante la piattaforma dedicata;

versamento dell'importo di cui al punto I dell'art. 5, da effettuarsi mediante sistema di pagamento PagoPA.

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente sul portale o scaricando l'avviso di pagamento generato dal portale, a conclusione della presentazione online della domanda.

2. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della domanda imputabile a disguidi tecnici non attribuibili all'ente, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e si richiama l'attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare in contro in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 66 del predetto DPR.

3. L'Amministrazione si riserva, in caso di accertate problematiche tecniche di natura temporanea ad essa imputabili, di prorogare il termine di invio della domanda per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema.

4. In nessun caso verranno valutati titoli o altri dati non dichiarati all'atto della presentazione della domanda.

5. Si raccomanda di verificare il corretto completamento di tutte le fasi di presentazione della domanda nella procedura online.

6. Non sono previste modalità diverse di presentazione delle domande.

ARTICOLO 7 – GRADUATORIE E PERFEZIONAMENTO DELL'ISCRIZIONE

1. Scaduto il termine per l'iscrizione, verranno stilate, a seguito dei lavori di apposita Commissione, le graduatorie, distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre negli otto anni precedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili per ciascun grado, secondo i criteri di cui al D.M. 75/2025. Si specifica che non verrà tenuto conto dell'anno scolastico 2025/2026 ai fini della formulazione delle graduatorie. A parità di posizione prevale il docente più giovane.

2. Nella determinazione delle graduatorie distinte per grado di istruzione, sarà considerata prioritaria l'idoneità acquisita in altri cicli di formazione banditi da INDIRE o da Università. Eventuali reclami sulla determinazione dell'anzianità di servizio riportata nella graduatoria di merito, potranno essere proposti nel termine perentorio di **giorni 5 (cinque)** decorrenti dalla pubblicazione della comunicazione di approvazione della graduatoria di merito. Eventuali istanze rimesse successivamente a tale termine, non saranno considerate ammissibili.

3. La Commissione, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà costituita da dipendenti INDIRE e/o tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. Almeno un terzo dei posti di componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

4. Le graduatorie verranno pubblicate sul sito istituzionale di INDIRE, nelle apposite sezioni ("Bandi di concorso" e "TFA edizione 2026").



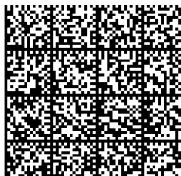
5. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale e non saranno inviate comunicazioni personali.
6. In caso di mancato perfezionamento dell'iscrizione o rinuncia da parte del candidato idoneo, si procederà con lo scorrimento delle graduatorie nei limiti dei posti disponibili.
7. Il candidato risultato ammesso ovvero che risulti tale a seguito di scorrimento della graduatoria, è tenuto a formalizzare l'iscrizione nel rispetto dei termini e delle modalità indicate ai sensi dell'art. 5 del presente Avviso.
8. Si precisa che il candidato che non perfeziona l'iscrizione nei modi e tempi stabiliti dalle disposizioni di cui al presente Avviso, viene considerato rinunciatario.

ARTICOLO 8 – RECESSO

1. Al corsista che ha perfezionato l'iscrizione mediante pagamento della somma di cui al punto II dell'art. 5, è concessa la facoltà di recesso dalla partecipazione al Percorso formativo e di richiedere il rimborso della somma pagata solamente nel caso in cui la volontà di recedere sia formalizzata nelle modalità descritte nei successivi commi. Si specifica che il recesso dovrà comunque avvenire in data antecedente all'avvio ufficiale delle attività didattiche del Percorso formativo. Tale recesso potrà essere esercitato da un indirizzo di posta elettronica certificata unicamente al seguente indirizzo: indire@pec.it. Non saranno prese in considerazione istanze di recesso presentate in altre forme (mail o raccomandata) diverse dalla PEC o pervenute oltre i termini di cui sopra.
2. In caso di recesso validamente esercitato nei tempi e nei modi di cui al precedente comma 1, l'importo già versato, al netto della somma di cui al punto I dell'art. 5, verrà restituito entro 90 giorni dal ricevimento della lettera di recesso trasmessa nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e corredata dei dati bancari (intestataro del conto, Codice Fiscale dell'intestataro del conto e il codice IBAN di 27 cifre) necessari per il rimborso delle somme versate.
3. Una volta avviate ufficialmente le attività didattiche del Percorso formativo, il discente iscritto dovrà provvedere al pagamento dell'intera quota di iscrizione. Pertanto, l'eventuale rinuncia al completamento del Percorso formativo, espressa oltre i termini di cui sopra, non comportando la sospensione dei pagamenti, sarà inefficace e, di conseguenza, il corsista sarà obbligato al pagamento dell'intera quota a prescindere dall'effettiva frequentazione del Percorso formativo.

ARTICOLO 9 - ESONERI PER ESAMI E LABORATORI

1. Non sono previsti esoneri nelle modalità di svolgimento degli esami di termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio e degli esami finali che si svolgeranno nelle modalità descritte negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione può prevedere specifiche sessioni di recupero in caso di impossibilità a presenziare agli esami suddetti. Tale impossibilità deve essere supportata da idonea documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica o ad essa equiparata che attesti lo stato di invalidità temporanea che giustifichi la mancata partecipazione agli esami. In tali condizioni rientrano anche le cosiddette "gravidanze a rischio" e lo stato di



congedo obbligatorio per legge che, al fine di consentire l'inserimento nelle sessioni di recupero, devono essere obbligatoriamente certificate e documentate nelle modalità anzidette. La decisione ultima sulla rilevanza della documentazione prodotta ai fini della impossibilità a presenziare per giusta causa è rimessa all'Amministrazione procedente.

3. La documentazione di cui al comma 2, deve essere trasmessa unicamente a mezzo PEC all'indirizzo indire@pec.it, obbligatoriamente nel termine di 15 giorni, antecedenti la data dell'esame di termine del percorso o dell'esame finale, al fine di consentire all'Amministrazione le opportune verifiche del caso. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste rimesse nell'immediato svolgimento degli esami.

4. Non sono previste modalità di svolgimento degli esami in modalità telematica.

ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOPPIA ISCRIZIONE

L'iscrizione ai Percorsi INDIRE è incompatibile con l'iscrizione ad altro corso a frequenza obbligatoria. In ogni caso i corsisti che intendano iscriversi al Percorso formativo INDIRE e siano già iscritti ad altro corso, sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al D.M. 930 del 29.7.2022 ed inoltrarla da un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: indire@pec.it, entro 24 ore dalla presentazione della domanda pena l'inaccogliibilità della domanda.

ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR). I dati personali forniti saranno raccolti e trattati da INDIRE, prevalentemente con mezzi informatici, per fornire i servizi di offerta formativa in attuazione degli scopi istituzionali di INDIRE. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per il soggetto interessato di iscriversi al Percorso.

2. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra i quali: il diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso, di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

3. Il Titolare del Trattamento dati è INDIRE, con sede legale in Via M. Buonarroti 10, 50122 Firenze, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i suddetti diritti e/o per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali. INDIRE ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati (cd. "Data Protection Officer", nel seguito "DPO").



ARTICOLO 12 – PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell'Istituto, www.indire.it – Sezione “Bandi di Concorso” ai sensi del D. Lgs. 33/2013 'Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni' come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
2. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE.
3. INDIRE si riserva la facoltà di revocare il presente Avviso in qualsiasi momento, in presenza di mutate esigenze organizzative e, comunque, qualora nuove circostanze lo rendessero necessario.
4. Salvo i casi in cui ai sensi del presente avviso e delle disposizioni di cui sopra è richiesto l'invio di comunicazioni formali via pec, eventuali richieste di informazione devono essere presentate esclusivamente al seguente indirizzo mail dedicato: info@indiretfa.it.
5. Eventuali richieste di informazioni pervenute tramite canali diversi (centralino INDIRE, altre mail istituzionali) o inoltrate a mezzo PEC non saranno prese in considerazione.

Servizio Risorse Umane, Affari Generali e Servizi Giuridico-amministrativi

Visto

La Funzionaria di Amministrazione

Dott.ssa Alessandra Coscia

La Dirigente del Servizio

Dott.ssa Valentina Cucci

IL DIRETTORE GENERALE

Flaminio Galli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

